



## L'accertamento della minore età del migrante e il diritto all'unità familiare: una lettura evolutiva della giurisprudenza della Corte di giustizia a tutela dei beneficiari di protezione internazionale\*

**Caterina Fratea\*\***

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il momento rilevante ai fini dell'accertamento della minore età nell'applicazione della direttiva sul ricongiungimento familiare. – 3. Il termine per la presentazione della domanda di ricongiungimento in presenza di soggetti minori. – 4. La determinazione della minore età in relazione alla direttiva qualifiche. – 5. Brevi riflessioni conclusive.

1. A partire dal 2018, anno in cui è stata resa la sentenza A, S<sup>1</sup>, la Corte di giustizia ha emanato più di dieci decisioni sul tema della tutela

---

\* Versione rielaborata e ampliata della relazione al seminario del Forum Immigrazione, Frontiere e Asilo dal titolo “*La politica di immigrazione dell'UE verso il 2030: tendenze evolutive ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia*”, tenutosi il 2 novembre 2022 a Bari in occasione del Convegno annuale AISDUE del 3-4 novembre 2022. Le riflessioni qui espresse sono approfondite e ulteriormente sviluppate nello scritto *La tutela del diritto all'unità familiare dei minori migranti tra sistema europeo comune di asilo e direttiva sul ricongiungimento familiare: una lettura alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia*, destinato alla rivista *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023.

\*\* Professore associato di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Verona.

<sup>1</sup> Sentenza della Corte del 12 aprile 2018, causa C-550/16, A, S c. *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*.

del diritto all'unità familiare dei minori migranti. Il numero relativamente significativo di pronunce rappresenta una conseguenza dell'alto tasso di domande di protezione internazionale presentate nei Paesi membri dell'Unione europea da soggetti minorenni<sup>2</sup>. La condizione di fragilità di tali soggetti richiede di trattare le loro domande di ricongiungimento con particolare speditezza<sup>3</sup>. Tuttavia, come emerge dal documento di lavoro che accompagna la relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione relativa all'anno 2021<sup>4</sup>, mancano azioni positive concrete volte a rendere effettivo il diritto all'unità familiare dei minori migranti, sebbene una piena garanzia di tale diritto sia invocata tanto dall'art. 10 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che invita gli Stati parte a considerare una domanda di ricongiungimento proveniente da un minore o dai suoi genitori con uno spirito positivo,

---

<sup>2</sup> Si veda lo *Statistical Annex of the 2021 Annual Report on Migration and Asylum*, 15 June 2022, secondo il quale, nel 2021, le domande attribuibili a tali soggetti hanno rappresentato circa un terzo del totale (riferito a dati estratti il 29 aprile 2022, [www.ec.europa.eu/eurostat/web/migration-asylum/asylum/publications](http://www.ec.europa.eu/eurostat/web/migration-asylum/asylum/publications)). V. anche comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, 12 aprile 2017, *La protezione dei minori migranti*, COM (2017) 211final, p. 2.

<sup>3</sup> In relazione all'art. 8 CEDU, v. sentenze della Corte EDU del 10 luglio 2014, ric. n. 52701/09, *Mugenzi c. Francia*; n. 19113/09, *Senigo Longue e altri c. Francia*; n. 2260/10, *Tanda-Muzinga c. Francia*. Tale ultima sentenza è richiamata anche dalle conclusioni dell'Avvocato generale Bot, del 26 ottobre 2017, causa A, S, cit., punti 46 e 50, e dell'Avvocato generale Wahl, del 29 novembre 2018, causa C-635/17, *E. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*. Sul diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati v. *amplius* il documento *Realising the right to family reunification of refugees in Europe, Issue paper*, elaborato nel 2017 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, reperibile al sito internet [www.coe.int/en/web/commissioner](http://www.coe.int/en/web/commissioner), che, oltre ad analizzare il contenuto di tale diritto alla luce della CEDU, della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e del diritto UE, ripercorre le pratiche restrittive esistenti in alcuni Paesi parti della convenzione, dal punto di vista sia delle limitazioni al novero dei familiari ammessi al ricongiungimento sia degli oneri procedurali previsti sia dei diritti garantiti ai familiari una volta ricongiunti.

<sup>4</sup> *General Statistical Overview accompanying the document Report from the Commission Monitoring the Application of European Union Law – 2021 Annual Report*, SWD (2022) 194final, 15 July 2022, p. 10. Per un quadro della giurisprudenza della Corte EDU relativa all'applicazione dell'art. 8 CEDU in contesti migratori che coinvolgono minori, si veda C. FENTON-GLYNN, *Children and the European Court of Human Rights*, Oxford, 2021, p. 108 ss.

umanità e diligenza<sup>5</sup>, quanto dall'art. 24, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che impone di tenere conto del superiore interesse dei fanciulli in tutte le decisioni che li riguardano, siano esse compiute da autorità pubbliche o da istituzioni private. Analogamente, il Parlamento europeo ha sottolineato come, nella strategia dell'Unione, debbano essere incluse misure per migliorare la situazione dei minori migranti e per proteggere i loro interessi in ogni fase delle procedure di asilo e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l'attuazione delle garanzie e dei diritti procedurali per tali soggetti nel sistema europeo comune di asilo, prestando particolare attenzione a processi rapidi di ricongiungimento familiare<sup>6</sup>.

Neppure la relazione sulla migrazione e l'asilo per il 2022, pur affermando la necessità di riforme strutturali “al fine di consentire all'Unione di affrontare tanto le situazioni di crisi quanto le tendenze a più lungo termine”, fa riferimento alla opportunità di prevedere misure volte ad incidere specificamente sulla sfera familiare dei minori migranti. Del resto, il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, un insieme di proposte volte riformare e integrare l'attuale sistema europeo comune di asilo<sup>7</sup>, il cui avanzamento la relazione mira a monitorare,

---

<sup>5</sup> Tale impegno è stato richiamato dal Parlamento europeo nella risoluzione, del 26 novembre 2019, sui diritti del bambino adottata in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (2019/2876(RSP)), punto 37.

<sup>6</sup> Risoluzione, dell'11 marzo 2021, sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (2021/2523(RSP)), punto 24.

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, 23 settembre 2020, *Un nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo*, COM (2020) 609final. Per un commento, *ex multis*, P. DE PASQUALE, *Il Patto per la migrazione e l'asilo: più ombre che luci*, in *I Post di AISDUE, La proposta di Patto su immigrazione e asilo*, n. 1, 5 ottobre 2020, p. 1 ss., reperibile *online*, (unitamente agli altri contributi apparsi nell'ambito del medesimo *Focus*); EAD., *Dal Nuovo Patto per la migrazione e l'asilo a un diritto dell'emergenza dell'Unione europea: a che punto è la notte?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2020, p. 5 ss.; A. DI PASCALE, *Il nuovo Patto per l'immigrazione e asilo, scontentare tutti per accontentare tutti*, in *rivista.eurojus.it*, 2020, reperibile *online*; C. FAVILLI, *Il patto europeo sulla migrazione e l'asilo: “c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico”*, in *Questione giustizia*, 2 ottobre 2020, reperibile *online*; M. BORRACCETTI, *Il nuovo patto europeo sull'immigrazione e l'asilo: continuità o discontinuità col passato?*, in *Diritto immigrazione cittadinanza*, 2021, n. 1, p. 1 ss.; T. GAZI, *The New Pact of Migration and Asylum: Supporting or Constraining Rights of Vulnerable Groups?*, in *europeanpapers.eu*, 2021, p. 167 ss.; D. THYM, ODYSSEUS ACADEMIC NETWORK (eds.), *Reforming the Common European*

non contiene misure *ad hoc* in relazione ad un aspetto tanto delicato, sebbene le comunicazioni e le risoluzioni adottate da Commissione e Parlamento a partire dal 2017 indichino l'unità familiare come uno dei diritti fondamentali la cui efficacia dovrebbe essere maggiormente garantita.

In questo contesto, le pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia rappresentano strumenti importanti che consentono, laddove siano coinvolti soggetti minori, di rafforzare la tutela dei familiari separati a causa di diversi e frammentati percorsi migratori. Oggetto del presente lavoro sono, in particolare, quelle decisioni interpretative della direttiva sul ricongiungimento familiare<sup>8</sup> e della direttiva qualifiche<sup>9</sup> che si sono soffermate sul tema dell'individuazione del momento al quale fare riferimento per stabilire la minore età del migrante<sup>10</sup>. La determinazione di tale data costituisce un aspetto cruciale, rappresentando la premessa

---

*Asylum System, Opportunities, Pitfalls, and Downsides of the Commission Proposals for a New Pact on Migration and Asylum*, Baden-Baden, 2022.

<sup>8</sup> Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, sulla quale R. PALLADINO, *Il ricongiungimento familiare nell'ordinamento europeo*, Bari, 2012, p. 143 ss.; K. HAILBRONNER, C. AREVALO, T. KLARMANN, *Family Reunification Directive 2003/86/EC*, in K. HAILBRONNER, D. THYM (eds.), *EU Immigration and Asylum Law*, 2<sup>nd</sup> ed., Munich, 2016, p. 300 ss.

<sup>9</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Per un'analisi, H. DÖRIG, I. KRAFT, H. STOREY, H. BATTJES, *Asylum Qualification Directive 2011/95/EU*, in K. HAILBRONNER, D. THYM (eds.), *op. cit.*, p. 1108 ss.

<sup>10</sup> Altre sentenze suscettibili di incidere sulla tutela del diritto all'unità familiare dei minori migranti sono state rese in relazione alla direttiva procedure 2013/32/UE e al regolamento Dublino III n. 604/2013: *amplius*, sia consentito rinviare a C. FRATEA, *La tutela del diritto all'unità familiare*, cit. Per un *excursus* dei criteri del regolamento che consentono la realizzazione dell'obiettivo dell'unità familiare, così come per le disposizioni contenute in altri atti in materia di migrazione che prevedono la possibilità di ricongiungimento familiare, sia consentito rinviare a C. FRATEA, *Quando il diritto si scontra con la realtà: i minori migranti quali soggetti titolari del diritto al ricongiungimento familiare*, in C. FRATEA, I. QUADRANTI (a cura di), *Minori e immigrazione: quali diritti?*, Napoli, 2015, p. 113 ss., spec. p. 116 ss. Sulle procedure per la determinazione dell'età del migrante, v. la recente nota pubblicata dallo EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES (ECRE), *Age Assessment in Europe: Applying European and international Legal Standards at all Stages of Age Assessment Procedures*, 13 January 2023, [www.ecre.org/legal-note-age-assessment-in-europe-applying-european-and-international-legal-standards-at-all-stages-of-age-assessment-procedures](http://www.ecre.org/legal-note-age-assessment-in-europe-applying-european-and-international-legal-standards-at-all-stages-of-age-assessment-procedures).

per poter beneficiare di determinate norme relative al mantenimento dell'unità del nucleo familiare contenute negli atti citati<sup>11</sup>. Tali atti, tuttavia, non precisano in quale momento tale condizione debba essere soddisfatta né contengono, in merito, alcun rinvio al diritto nazionale. Tale circostanza deve pertanto essere oggetto di interpretazione autonoma da parte della Corte<sup>12</sup> alla luce degli obiettivi di favorire il ricongiungimento, quale strumento necessario per permettere la vita familiare, e di facilitare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, prevedendo una protezione rafforzata per i soggetti minori, soprattutto non accompagnati rifugiati<sup>13</sup>.

2. Molti dei casi sottoposti alla Corte di giustizia hanno riguardato l'interpretazione della direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare e hanno avuto ad oggetto sia la situazione del minore rifugiato che chiede il ricongiungimento con il genitore, sia quella, opposta, del genitore che ha ottenuto protezione internazionale<sup>14</sup> in uno Stato

---

<sup>11</sup> Parla di soggetti di "età inferiore ai diciotto anni" la direttiva sul ricongiungimento familiare quando si riferisce ai minori stranieri non accompagnati (art. 2, lett. *f*) e pertanto ai fini dell'applicazione dell'art. 10 per i minori stranieri non accompagnati ai quali sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato. Opta per la nozione di soggetti "di un'età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato" la medesima direttiva quando disciplina il ricongiungimento dei figli minori con l'adulto regolarmente soggiornante in un Paese UE (art. 4, par. 1, comma 2). Accolgono la prima nozione anche la direttiva qualifiche (art. 2, lett. *k*), nonché il regolamento Dublino III (art. 2, lett. *i*) e la direttiva procedure (art. 2, lett. *l*).

<sup>12</sup> In questo senso si veda, in relazione alla direttiva 2003/86/CE, la sentenza *A, S*, cit., punti 41-44; le sentenze della Corte del 16 luglio 2020, cause riunite C-133/19, C-136/19 e C-137/19, *B.M.M. e a. c. État belge*, punti 29-35; del 1° agosto 2022, cause riunite C-273/20 e C-355/20, *Bundesrepublik Deutschland c. SW e a.*, punti 34-39; del 1° agosto 2022, causa C-279/20, *Bundesrepublik Deutschland c. XC*, punti 37-42; in relazione alla direttiva 2011/95/UE, la sentenza della Corte del 9 settembre 2021, causa C-768/19, *Bundesrepublik Deutschland c. SE*, punti 34-38. Si specifica che, ai fini del presente lavoro, le sentenze analizzate saranno richiamate con le iniziali dei nomi delle parti coinvolte, sebbene nella giurisprudenza della Corte siano spesso indicate con i nomi degli Stati cui le autorità adite appartengono. Ciò al fine di facilitare la lettura, provenendo i rinvii pregiudiziali spesso da giudici dei medesimi Paesi membri (per lo più belgi, tedeschi e olandesi).

<sup>13</sup> Considerando n. 4 e considerando n. 8 della direttiva.

<sup>14</sup> Il riferimento più generale alla protezione internazionale è dovuto alla circostanza che alcune sentenze interpretative della direttiva 2003/86/CE si riferiscono a soggetti titolari di protezione sussidiaria. Sebbene l'art. 3, par. 2 della direttiva escluda i titolari e i richiedenti di forme sussidiarie di protezione dall'ambito di applicazione della stessa, la Corte si è dichiarata competente a pronunciarsi in quei casi in cui il diritto

membro e che chiede di essere ricongiunto al figlio. Occorre in proposito rammentare come, in presenza di un richiedente minore straniero non accompagnato che abbia ottenuto lo *status* di rifugiato, l'art. 10, par. 3 della direttiva preveda l'obbligo per i Paesi membri di autorizzare l'ingresso e il soggiorno degli ascendenti diretti di primo grado<sup>15</sup> e la semplice facoltà di autorizzare l'ingresso e il soggiorno del tutore legale o di altro familiare, quando il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli. In presenza di un richiedente adulto, invece, l'art. 4 stabilisce l'obbligo di prevedere il ricongiungimento con il coniuge e i figli minori non coniugati della coppia, del soggiornante o del coniuge di quest'ultimo, ma una mera facoltà di consentire la riunificazione con altri membri della famiglia quali i figli maggiorenni non coniugati, qualora non possano provvedere alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute, e gli

---

nazionale abbia esteso l'applicazione della direttiva anche ai titolari di tali forme di protezione (si vedano le sentenze della Corte del 7 novembre 2018, causa C-380/17, *K, B c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, punti 34-36; del 13 marzo 2019, causa C-635/17, *E. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, punti 35-37). Peraltro, aggiunge la Corte nel caso *K, B*, la mancata inclusione dei titolari di protezione sussidiaria nell'ambito di applicazione della direttiva non è da considerarsi determinante, essendo tale forma di protezione stata introdotta nell'ordinamento UE solo successivamente all'adozione della direttiva 2003/86/CE. La sua istituzione risale infatti alla prima direttiva qualifiche (direttiva 2004/83/CE) e la sua esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sul ricongiungimento familiare era stata prevista "in vista della futura istituzione di uno status di protezione sussidiaria comune a tutti gli Stati membri" (punto 30). L'art. 23, par. 1 della direttiva qualifiche sancisce oggi che "[g]li Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare". Sull'interpretazione restrittiva della direttiva 2003/86/CE, v. S. PEERS, *EU Justice and Home Affairs Law. Volume 1: Immigration and Asylum Law*, 4<sup>th</sup> ed., Oxford, 2016, p. 402. La distinzione fra i due *status* non viene rimessa in discussione dalla Corte EDU, che, chiamata a statuire sulla conformità all'art. 8 CEDU dell'imposizione di un tempo di attesa di tre mesi alla concessione del ricongiungimento familiare ai beneficiari di uno *status* di protezione sussidiaria o temporanea, ha sottolineato che la situazione dei beneficiari di una protezione sussidiaria non è la stessa dei rifugiati e che gli Stati membri godono di un ampio margine di manovra per quanto riguarda l'accesso al ricongiungimento familiare dei beneficiari di una protezione sussidiaria (sentenza della Corte EDU del 9 luglio 2021, ric. n. 6697/18, *M.A c. Danimarca*, punti 153 e 155).

<sup>15</sup> La *ratio* di favorire il ricongiungimento in presenza di soggetti particolarmente vulnerabili sottesa alla direttiva, nonché gli artt. 7 e 24, par. 2 della Carta impongono che sia riconosciuto il diritto del minore rifugiato al ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado indipendentemente dallo stato di coniugio: sentenza della Corte del 22 novembre 2022, causa C-230/21, *X c. Belgische Staat*, punti 38, 45 e 47.

ascendenti diretti di primo grado, se sprovvisti di un adeguato sostegno familiare nel Paese d'origine. Qualora il richiedente sia un rifugiato, l'art. 10 dispone, pur sempre a titolo facoltativo, la possibilità di autorizzare l'ingresso di altri familiari non previsti all'art. 4, qualora essi siano a carico del rifugiato<sup>16</sup>.

In sostanza, in presenza di un rifugiato adulto, la disciplina di maggior favore prevista dalla direttiva 2003/86/CE risiede esclusivamente nella previsione di cui all'art. 12, par. 1, in base alla quale il richiedente o i suoi familiari non sono tenuti a fornire la prova che il rifugiato soddisfi le condizioni stabilite nell'art. 7<sup>17</sup>. Al contrario, in presenza di un rifugiato minorenne, l'art. 10 incide direttamente anche sul novero dei familiari aventi diritto all'ingresso nel Paese membro dell'UE in cui il minore si trova, imponendo alle autorità nazionali di consentire il ricongiungimento con i genitori.

Rispetto a tale ultima situazione, è di fondamentale importanza la menzionata sentenza *A, S*, riguardante un cittadino di Paese terzo che giunge nei Paesi Bassi come minore straniero non accompagnato e che presenta da minorenne la propria domanda di protezione internazionale, concessa però dopo il raggiungimento della maggiore età. A questa segue la domanda di ricongiungimento familiare con i genitori e i fratelli minorenni, respinta in quanto presentata da maggiorenne<sup>18</sup>. In questa pronuncia si stabilisce che la minore età di un richiedente rifugiato ai fini del ricongiungimento familiare deve sussistere in occasione della presentazione della domanda di protezione internazionale, facendo così retroagire al momento introduttivo della prima procedura la data rilevante per determinare l'età del richiedente ai fini della procedura successiva. Ciò anche considerando che il riconoscimento dello *status* di rifugiato è un atto ricognitivo di un diritto

<sup>16</sup> Sulla nozione di persona a carico di un rifugiato, v. sentenza della Corte del 12 dicembre 2019, causa C-519/18, *TB c. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal*.

<sup>17</sup> Vale a dire un alloggio considerato normale per una famiglia analoga e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato; un'assicurazione sanitaria per sé stesso e per i suoi familiari e, infine, risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere sé stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

<sup>18</sup> Per un commento, S. NICOLOSI, *Shedding Light on the Protective Regime for Unaccompanied Minors under the Family Reunification Directive: The Case of A and S*, in *europeanpapers.eu*, 2018, p. 1493 ss.; J.-Y., CARLIER, L. LEBOEUF, *Droit européen des migrations*, in *Journal de droit européen*, n. 3, 2019, p. 114 ss.

soggettivo che, in presenza dei requisiti previsti dalla direttiva qualifiche<sup>19</sup>, risulta integrato sin dal momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e che da tale riconoscimento dipende la possibilità di proporre la successiva domanda di ricongiungimento<sup>20</sup>. Solo in tal modo si consente di garantire un trattamento identico e prevedibile a tutti i richiedenti che si trovano cronologicamente nella stessa situazione, assicurando, in ossequio ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, che la normativa applicabile alla domanda di ricongiungimento familiare dipenda da circostanze non imputabili principalmente all'amministrazione.

Diversamente, far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare dal momento in cui l'autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo *status* di rifugiato e, dunque, dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda di protezione internazionale (o addirittura successivamente, dal momento in cui viene presentata domanda di ricongiungimento familiare) comprometterebbe l'effetto utile dell'art. 10, par. 3 della direttiva, poiché implicherebbe che due rifugiati minori non accompagnati di pari età che, in pari data, hanno presentato una domanda di protezione internazionale potrebbero, per quanto attiene al diritto al ricongiungimento, essere trattati diversamente a seconda della durata di trattamento di tali domande<sup>21</sup>.

La Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi anche su casi opposti, vale a dire relativi a rifugiati adulti che richiedono il ricongiungimento con i figli minorenni, come nel caso *B.M.M.* del 2020<sup>22</sup>. In questa sentenza, al fine di determinare se la condizione relativa alla minore età sia soddisfatta, viene fatto riferimento alla data di presentazione della domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del

---

<sup>19</sup> Ai sensi dell'art. 2, lett. *d*, della direttiva, in ossequio alla convenzione di Ginevra del 1951 alla quale rinvia l'art. 78 TFUE, è rifugiato il cittadino di un Paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese, oppure apolide che si trova fuori dal Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno,

<sup>20</sup> In tal senso v. anche sentenza *XC*, cit., punto 46.

<sup>21</sup> Cfr. sentenza *A, S*, cit., punti 51-57.

<sup>22</sup> Per un commento, V. MICHEL, *Regroupement familial*, in *Europe*, n. 10, 2020, p. 22 ss.



ricongiungimento familiare, essendo irrilevante che si statuisca su tale domanda direttamente a seguito della presentazione della stessa oppure dopo che una decisione di rigetto della stessa sia stata annullata<sup>23</sup>.

Pur partendo dalla comune premessa dell'irrelevanza della data in cui le autorità competenti statuiscono sulla domanda di ricongiungimento (poiché l'età del minore non rappresenta una condizione sostanziale per l'esercizio del diritto al ricongiungimento, al pari di quelle previste dall'art. 7 della direttiva, bensì una condizione di ammissibilità della domanda<sup>24</sup>), le due pronunce danno tuttavia rilevanza a momenti diversi ai fini dell'individuazione della minore età. Nella sentenza *A, S*, il riferimento è al momento in cui è presentata domanda di protezione internazionale da parte del minore soggiornante; nella sentenza *B.M.M.*, al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento da parte del padre rifugiato. Ciò è certamente dovuto anche alla differenza degli elementi fattuali alla base delle due fattispecie e del conseguente diverso contenuto dei quesiti pregiudiziali. Infatti, oltre alla diversa veste di soggetto richiedente e soggetto richiesto, il minore, nel primo caso, aveva raggiunto la maggiore età prima del riconoscimento della protezione internazionale, mentre nel secondo era ancora tale al momento della domanda di ricongiungimento, essendo divenuto maggiorenne nelle more dei ricorsi esperiti per l'annullamento delle decisioni di diniego del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Queste differenze sembrano trovare una composizione nella sentenza *XC* del 2022, che presenta elementi in comune con entrambe le situazioni precedenti. Da un lato, il caso è analogo a quello che ha caratterizzato la sentenza *B.M.M.*, riguardando una cittadina siriana residente in Turchia che presenta domanda di ricongiungimento col

---

<sup>23</sup> Cfr. sentenza *B.M.M.*, cit., punti 44-55.

<sup>24</sup> In tal senso v. anche la sentenza *SW*, cit., relativa ad una ipotesi di ricongiungimento con i genitori di un minore siriano rifugiato in Germania, in cui la Corte esclude che il fatto che tale rifugiato sia ancora minorenne alla data della decisione sulla domanda di ricongiungimento familiare presentata dai genitori possa essere considerata una "condizione" ex art. 16, par. 1, lett. *a* della direttiva 2003/86/CE, il cui mancato soddisfacimento consentisse agli Stati membri di respingere una tale domanda. Ciò in quanto l'età del richiedente o, a seconda dei casi, del soggiornante rappresenta, per l'appunto, una mera condizione di ammissibilità della domanda di ricongiungimento familiare (punto 48 della sentenza).

padre, titolare dello *status* di rifugiato in Germania. Dall'altro, esso ricorda il caso *A, S*, in quanto la figlia era già maggiorenne al momento sia del riconoscimento della protezione internazionale al padre sia della presentazione della domanda di ricongiungimento. In tale situazione, la Corte di giustizia non riprende il riferimento alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento contenuto nella sentenza *B.M.M.*, ma estende l'applicazione della giurisprudenza *A, S*, conferendo maggior rilievo alla necessità di promuovere l'unità familiare. Si stabilisce, infatti, che al fine di determinare se il figlio di un soggiornante che benefici dello *status* di rifugiato sia minorenni, in una situazione in cui tale figlio è diventato maggiorenne prima sia della concessione di tale *status* al genitore sia della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, occorre prendere in considerazione la data di presentazione della domanda di asilo da parte del soggiornante<sup>25</sup>. Considerare tanto la data in cui l'autorità competente dello Stato membro interessato statuisce sulla domanda di asilo presentata dal genitore quanto quella successiva in cui il figlio presenta la propria domanda di visto ai fini del ricongiungimento familiare come quella alla quale occorre fare riferimento per valutare la qualità di minore non sarebbe conforme né agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/86/CE, né agli artt. 7 e 24, par. 2 della Carta<sup>26</sup>. Ciò in quanto, il figlio di un richiedente asilo può validamente presentare una domanda di ricongiungimento solo qualora la domanda di concessione dello *status* di rifugiato del genitore sia già stata oggetto di una decisione positiva definitiva. Inoltre, come rammentato nella precedente giurisprudenza, il diritto al ricongiungimento familiare con i figli minorenni non può essere pregiudicato dal trascorrere del tempo necessario perché si statuisca sulle domande di protezione internazionale o di ricongiungimento familiare.

La sentenza *XC* costituisce pertanto il punto di arrivo di un'evoluzione giurisprudenziale culminata in un'interpretazione della direttiva sul ricongiungimento in base alla quale, qualora il soggiornante sia un rifugiato tanto adulto quanto minore, la data rilevante per la determinazione della minore età ai fini del

---

<sup>25</sup> Sentenza *XC*, cit., punto 52.

<sup>26</sup> Sentenza *XC*, cit., punto 48.

ricongiungimento familiare è, in ogni caso, quella in cui è presentata domanda di protezione internazionale.

3. Sebbene dalla giurisprudenza sopra analizzata emerga la necessità di rafforzare la tutela dell'unità del nucleo familiare nei casi di coinvolgimento di soggetti minori, ciò non può implicare la possibilità di invocare, senza alcun limite temporale, i benefici che derivano dalla direttiva 2003/86/CE. Pertanto, nelle sentenze *A*, *S* e *XC*, viene stabilito che la domanda di ricongiungimento familiare debba essere presentata entro un termine ragionevole, individuato in tre mesi dal giorno in cui al soggiornante, minore o adulto, è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato<sup>27</sup>. La Corte di giustizia opera in merito una sorta di estensione analogica del termine previsto dall'art. 12, par. 1, comma 3, della direttiva, in base al quale gli Stati membri possono richiedere il soddisfacimento delle condizioni materiali di cui all'art. 7 da parte del rifugiato, se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello *status*. La *ratio* è infatti analoga: le norme di maggior favore previste per i rifugiati, siano esse relative all'esenzione dal possesso di condizioni materiali richieste in via generale oppure alla determinazione del momento in cui determinare la minore età del migrante, si applicano fintantoché essi si facciano parte diligente nella presentazione della domanda di ricongiungimento<sup>28</sup> una volta ottenuto lo *status* che rappresenta condizione prodromica per il riconoscimento di quei benefici. Scaduto il termine di tre mesi dalla concessione dello *status* di rifugiato, il richiedente, qualora la normativa nazionale di trasposizione si sia avvalsa della facoltà prevista nella direttiva, potrebbe essere privato della possibilità di avvantaggiarsi del regime più favorevole previsto per i rifugiati ed essere, pertanto, sottoposto a quello ordinario.

---

<sup>27</sup> Sentenze *A*, *S*, cit., punto 61; *XC*, cit., punto 53.

<sup>28</sup> Qualora il soggiornante avente lo *status* di rifugiato sia un adulto, la domanda di ricongiungimento può, in realtà, essere presentata dallo stesso, come nel caso *B.M.M.*, cit., oppure direttamente dai figli minori, come nel caso *XC*, cit. Ai sensi dell'art. 5, par. 1 della direttiva, infatti, “[g]li Stati membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari”.

In virtù della comunanza di *ratio*, nell'applicazione del termine di tre mesi individuato dalle sentenze *A*, *S* e *XC* occorre tenere conto della giurisprudenza formatasi sull'art. 12, par. 1, comma 3. Nella decisione *K*, *B* del 2018, la Corte stabilisce che il superamento del termine di tre mesi ivi indicato non può rappresentare un elemento atto ad incidere sulla fondatezza della domanda di ricongiungimento, ma solamente un aspetto che incide sulla determinazione del regime applicabile, ordinario o più favorevole<sup>29</sup>.

La questione, tuttavia, si presenta come particolarmente delicata nei casi in esame nel presente lavoro, poiché una domanda di ricongiungimento non tempestivamente presentata non comporterebbe solo una modifica delle condizioni materiali richieste, ma altresì una limitazione del novero dei familiari ammessi al ricongiungimento. Infatti, in presenza di una domanda presentata oltre il termine, un minore nel frattempo divenuto adulto, sia esso il soggetto richiedente il ricongiungimento o il soggetto il cui ingresso viene richiesto a titolo di ricongiungimento, non potrebbe essere più considerato quale minore ai fini della direttiva 2003/86/CE, con conseguente decadenza dell'obbligo degli Stati di garantire l'ingresso, rispettivamente, al genitore oppure al figlio.

Questo deve spingere a valorizzare la specificazione che la Corte di giustizia formula nel caso *K*, *B*, vale a dire che, nel caso in cui il ritardo nella presentazione della domanda di ricongiungimento sia oggettivamente scusabile, il soggiornante rifugiato non deve vedersi privato del regime riservato a tale categoria di soggetti<sup>30</sup>. Al di là, in assenza di possibili indici elaborati dalla Corte, dell'indeterminatezza di tale nozione che inevitabilmente lascia ampia discrezionalità in capo alle autorità nazionali, si ritiene che questo principio debba essere tenuto in attenta considerazione nei casi di ricongiungimento dei rifugiati. In tali casi, infatti, dal rispetto del termine può derivare il mantenimento o meno dell'unità familiare in contesti in cui i soggetti coinvolti sono minori nel momento in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata. È altresì da sottolineare il fatto che, in

---

<sup>29</sup> Sentenza *K*, *B*, cit., punti 48-53. In argomento, J.-Y., CARLIER, L. LEBOEUF, *op. cit.*; V. MICHEL, *Demande de regroupement familial*, in *Europe*, n. 1, 2019, p. 24 ss.

<sup>30</sup> Sentenza *K*, *B*, cit., punto 62.

base alla sentenza *A, S*, la domanda di ricongiungimento deve essere presentata “in linea di principio” entro un termine di tre mesi dal giorno in cui è riconosciuto lo *status* di rifugiato al soggiornante. Pertanto, tale ulteriore specificazione, unitamente a quella contenuta nella sentenza *K, B*, dovrebbe condurre le autorità nazionali a non considerare perentorio il termine di tre mesi per la presentazione della domanda di ricongiungimento<sup>31</sup> e a valutare tutti gli elementi del caso concreto, in uno spirito che salvaguardi l’effetto utile della direttiva 2003/86/CE e garantisca la maggiore tutela possibile dei diritti contenuti nella Carta dei diritti fondamentali<sup>32</sup>.

4. La questione della data rilevante per poter qualificare un soggetto come minore è emersa anche in relazione all’interpretazione della direttiva qualifiche<sup>33</sup>. Il riferimento è alla sentenza *SE* del 2021, relativa al caso di un padre giunto in Germania poco prima del riconoscimento della protezione sussidiaria al figlio e che presenta domanda, respinta dalle autorità nazionali, di protezione internazionale quando il figlio è ancora minorenne<sup>34</sup>. L’art. 23 della direttiva impone infatti agli Stati membri, al fine di preservare l’unità del nucleo familiare, di provvedere a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale (tra i quali, *ex art. 2, lett. j*, si annoverano anche i genitori dei minori non coniugati), che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli artt. da 24 a 35 della direttiva, primo tra tutti al rilascio del permesso di soggiorno (oltre che all’accesso all’istruzione, al mercato del lavoro, all’assistenza sociale e sanitaria, all’alloggio).

---

<sup>31</sup> Su tale questione si sofferma anche un rinvio austriaco pendente (causa C-560/20) di interpretazione degli artt. 2, lett. *fe* e 10, par. 3 della direttiva 2003/86/CE in relazione ad un caso in cui la domanda di ricongiungimento risulta presentata dopo tre mesi e un giorno dal riconoscimento dello *status* di rifugiato al minore. In tale caso, tuttavia, a differenza dei casi *A, S* e *XC*, la domanda di ricongiungimento è stata presentata quando il figlio era ancora minorenne, analogamente a quanto avvenuto nel caso *B.M.M.*, quindi, come emerge da uno dei quesiti pregiudiziali, il termine di tre mesi potrebbe non risultare neppure applicabile. Qualora lo fosse, il giudice nazionale chiede invece di specificare se tale termine sia perentorio o meno.

<sup>32</sup> Sentenza *A, S*, cit., punto 61.

<sup>33</sup> Direttiva 2011/95/UE, cit.

<sup>34</sup> Per un commento alla sentenza, F. GAZIN, *Droit d’asile dérivé d’un enfant mineur*, in *Europe*, n. 11, 2021, n. 11, p. 23.

In tale decisione si stabilisce che, qualora un genitore intenda trarre dallo *status* di protezione sussidiaria ottenuto dal figlio il diritto ai benefici di cui agli artt. da 24 a 35 della direttiva o, se previsto dalla normativa nazionale<sup>35</sup>, il medesimo *status*, la data rilevante per valutare se il beneficiario di protezione internazionale sia un minore, al fine di statuire sulla domanda di asilo presentata dal padre, deve essere quella in cui quest'ultimo ha presentato una tale domanda<sup>36</sup>.

Volendo fare un raffronto con la giurisprudenza analizzata in relazione alla direttiva 2003/86/CE, la sentenza in esame sembra, ad una prima lettura, porsi in linea di continuità con la pronuncia *B.M.M.* In entrambi i casi, infatti, il momento ritenuto rilevante per la determinazione dell'eventuale minore età è quello in cui viene presentata la domanda volta a far valere l'esercizio del diritto derivato dalla titolarità della protezione internazionale del soggetto soggiornante (il momento in cui è richiesto il ricongiungimento familiare con il figlio in *B.M.M.*; il momento in cui è presentata la domanda di protezione internazionale del padre in *SE*), senza alcun riferimento alla situazione giuridica del soggetto soggiornante da cui quel diritto discende.

Si rammenta, però, che all'anno successivo rispetto alla sentenza *SE* risale la sentenza *XC*, che compie un fondamentale passo in avanti, facendo retroagire la data rilevante per la determinazione della minore età a quella della presentazione della domanda di protezione internazionale del soggiornante titolare del diritto "a titolo originario". Sarà quindi interessante vedere se la Corte di giustizia seguirà, anche in relazione alla direttiva qualifiche, la medesima evoluzione giurisprudenziale riscontrata con riguardo alla direttiva sul ricongiungimento. Non è infatti da escludere che, in un caso in cui il padre presentasse domanda di protezione internazionale (oppure per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 23 della direttiva) in un momento in cui il figlio da cui trarre lo *status* a titolo derivato avesse già raggiunto la maggiore età, la Corte possa andare oltre il portato della

---

<sup>35</sup> La legge tedesca, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 3 della direttiva di prevedere disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti aventi diritto alla protezione internazionale purché compatibili con le disposizioni della direttiva stessa, consente al genitore di trarre non solo tali benefici ma, a titolo derivato, direttamente il medesimo *status* ottenuto dal figlio minore.

<sup>36</sup> Sentenza *SE*, cit., punto 42.

sentenza *SE* ed operare un parallelo con la sentenza *XC*, considerando cioè la data in cui il minore, e non il padre, ha presentato domanda.

Non solo. A voler estendere pienamente le conclusioni della giurisprudenza *XC*, il momento determinante per la definizione della minore età ai fini dell'applicazione dell'art. 23 o delle disposizioni di maggior favore previste dalle disposizioni degli Stati membri, dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del soggiornante è presentata, indipendentemente dal fatto che questi sia il figlio, come nel caso *SE*, oppure il padre, come nel caso *XC* nell'ambito del ricongiungimento. Questo rappresenterebbe un esito auspicabile che testimonierebbe, anche in relazione ad atti diversi, ma pur sempre applicabili in contesti migratori che vedono coinvolti soggetti titolari di protezione internazionale, un'autonoma interpretazione delle nozioni rilevanti, ossequiosa tanto degli obiettivi insiti anche nel sistema europeo comune di asilo, di cui la direttiva qualifica è espressione, quanto dei diritti fondamentali.

Peraltro, nella sentenza *SE* si rammenta che anche eventuali disposizioni più favorevoli a livello interno possono essere introdotte, *ex art. 3*, nel rispetto dell'impianto generale della direttiva qualifica e che, pertanto, deve essere in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'art. 2, lett. *j*. Tale ultima disposizione richiede che il nucleo fosse già costituito nel Paese di origine e che i familiari interessati si siano trovati nel territorio del medesimo Stato membro "in connessione alla domanda di protezione internazionale". Da ciò deriva che, in un caso in cui il padre intenda trarre dallo *status* del figlio il riconoscimento della protezione internazionale o dei benefici previsti dall'art. 23, non solo il diritto del familiare deve essere invocato dall'interessato quando il figlio è ancora minorenne, ma è altresì richiesto che quest'ultimo abbia chiesto tale protezione prima di aver raggiunto la maggiore età<sup>37</sup>.

L'eventuale futura estensione della giurisprudenza *XC* all'interpretazione dell'art. 23 della direttiva qualifica porterebbe inevitabilmente a ridurre tali due requisiti cumulativi ad uno. Nel momento in cui il riferimento fosse alla minore età nel momento in cui il soggiornante, e non il familiare, propone domanda di protezione

---

<sup>37</sup> Sentenza *SE*, cit., punto 43.

internazionale su base individuale, l'unica condizione richiesta rimarrebbe la seconda.

5. L'evoluzione giurisprudenziale cui si assiste a partire dalla sentenza *A, S* ha contribuito a rafforzare la tutela dell'unità del nucleo familiare laddove siano coinvolte figure di migranti particolarmente vulnerabili, quali i minori in qualità sia di titolari di protezione internazionale sia di familiari di tali soggetti. Il *favor* con cui i giudici europei hanno interpretato le norme di volta in volta rilevanti della direttiva sul ricongiungimento familiare e della direttiva qualifiche ha consentito di dare una lettura delle disposizioni che potrebbero incidere sull'effettività del diritto all'unità familiare dei minori che tenga conto, non solo delle finalità di tali atti, ma anche della necessità di dare piena attuazione agli artt. 7 e 24, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali.

Oltre alle questioni esaminate, se ne potrebbe in realtà indicare una ulteriore, vale a dire la nozione di vita familiare effettiva e la prova della sua esistenza, tanto nel Paese di origine quanto successivamente, una volta ottenuto il ricongiungimento oppure lo *status* di rifugiato a titolo derivato. Riguardo a questa seconda declinazione<sup>38</sup>, nelle citate sentenze *XC* e *SW*, che si pronunciano in maniera del tutto analoga, emerge che, sebbene l'art. 16, par. 1, lett. *b* della direttiva sul ricongiungimento consenta agli Stati membri di respingere una domanda qualora il soggiornante e i suoi familiari non abbiano (o non

---

<sup>38</sup> Per la prima, si rinvia alla sentenza *E. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, cit., relativa al caso di una zia, cittadina eritrea residente nei Paesi Bassi come titolare di protezione sussidiaria, che presenta domanda di ricongiungimento a favore della nipote, della quale è tutrice dopo la morte dei genitori biologici e con la quale ha vissuto in Sudan dopo la loro fuga dall'Eritrea. A fronte del respingimento della domanda per mancata prova dei vincoli familiari e per mancata spiegazione plausibile dell'impossibilità di fornire documenti ufficiali, la Corte stabilisce che una domanda di ricongiungimento familiare non può essere respinta, *ex art.* 11, par. 2 della direttiva 2003/86/CE, "per il solo motivo che la soggiornante non ha fornito i documenti ufficiali attestanti la morte dei genitori biologici del minore, e pertanto l'effettività dei propri vincoli familiari con il medesimo" e che la spiegazione fornita dalla soggiornante per giustificare la propria incapacità di produrre siffatti documenti non può essere ritenuta non plausibile "sulla semplice base delle informazioni generali disponibili relativamente alla situazione nel Paese di origine, senza prendere in considerazione la situazione concreta della soggiornante e del minore, nonché le specifiche difficoltà che essi hanno dovuto affrontare, stando a quanto essi riportano, prima e dopo la fuga dal loro Paese di origine" (punti 69 e 81 della sentenza). Per un commento, V. MICHEL, *Preuve des liens familiaux*, in *Europe*, n. 5, 2019, p. 22 s.



abbiano più) un vincolo coniugale o familiare effettivo, la valutazione delle condizioni necessarie per ritenere se esista nel Paese ospitante una reale vita familiare richiede una valutazione caso per caso sulla base dell'insieme dei fattori pertinenti in ciascuna fattispecie, come richiesto del resto dall'art. 17 della direttiva. A tal fine, per quanto la sola parentela diretta non sia sufficiente a dimostrare l'esistenza di un vincolo familiare effettivo, le esigenze di tutela sottese alla direttiva e alla Carta esigono che sia lasciato agli interessati, purché instaurino un concreto legame, decidere con quali modalità essi intendano condurre la loro vita familiare, senza che possa essere imposto alcun requisito quanto all'intensità del loro rapporto<sup>39</sup>.

Grazie agli interventi della Corte, il diritto all'unità familiare dei minori migranti si arricchisce di nuovi tasselli che consentono di conferire agli stessi sempre maggiore efficacia. Tuttavia, permangono aspetti critici. In primo luogo, non si può non notare come le interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia si riferiscano a situazioni nelle quali la tutela rafforzata garantita ai minori si giustifichi non solo sulla base della loro età, ma altresì alla luce dello *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria posseduto dal minore stesso oppure dai suoi familiari. È innegabile l'importanza, in particolare, della giurisprudenza *XC*, che giunge ad anticipare il momento rilevante per determinare la minore età ai fini del ricongiungimento alla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del soggetto soggiornante (sia esso il minore oppure il genitore).

---

<sup>39</sup> Sentenza *SE*, cit., punto 58; sentenza *SW*, cit., punto 62; sentenza *XC*, cit., punto 63. Il mantenimento di una vita familiare effettiva può passare per visite occasionali, purché ciò sia possibile, e contatti regolari di qualsiasi tipo, tenuto conto in particolare delle circostanze di fatto che caratterizzano la situazione delle persone interessate, tra cui l'età del figlio, senza necessariamente richiedere che il minore e il genitore si sostengano reciprocamente dal punto di vista economico, dal momento che è probabile che essi non abbiano i mezzi materiali per farlo (sentenza *SW*, cit., punti 66 e 67; sentenza *XC*, cit., punti 67 e 68). Nel caso *SE*, la Corte si esprime in termini ancora più generici: l'art. 2, lett. *j*, della direttiva 2011/95 subordina la nozione di familiare unicamente a tre condizioni: (che il nucleo familiare sia già costituito nel Paese di origine, che i familiari del beneficiario di protezione internazionale si trovino nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale e che il beneficiario di protezione internazionale sia un minore non coniugato) e la ripresa effettiva della vita familiare nel territorio dello Stato membro ospitante non figura queste, né l'art. 23 della direttiva qualifiche o l'art. 7 Carta impongono tale requisito (punto 54 della sentenza).

Cionondimeno, al di fuori del contesto della protezione internazionale, nell'ambito della migrazione economica, il momento da prendere in considerazione per valutare l'età di un fanciullo da ricongiungere al genitore adulto soggiornante non potrebbe che essere quello della domanda di ricongiungimento, profilandosi pertanto una possibile discriminazione tra soggetti minori d'età a seconda dell'esperienza migratoria in cui la domanda di ricongiungimento si inserisce. Tale esito è forse inevitabile e, inoltre, l'apparato normativo previsto dalla direttiva 2003/86 a tutela dei rifugiati è improntato ad esigenze di maggior tutela in considerazione della loro fragilità. Allo stesso tempo, però, non si può non sottolineare come i minori dovrebbero essere destinatari di norme di garanzia in ogni scenario possibile. Sempre che non si voglia sostenere che il portato della giurisprudenza *XC* sia inscindibilmente legato, più che alla tutela dei minori, alla tutela dei rifugiati, la sorta di *reverse discrimination* che si creerebbe a detrimento dei minori migranti nell'ambito della migrazione economica potrebbe essere risolta estendendo tale giurisprudenza anche a quest'ambito ed individuando come data rilevante quella in cui il genitore soggiornante ha presentato domanda di visto di ingresso oppure di permesso di soggiorno.